

Prot.: 88452/RU

Roma, 23 febbraio 2022

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

VISTO l'articolo 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO l'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante, tra l'altro, misure per la disciplina del gioco raccolto a distanza;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/giochi/Ena del 4 maggio 2011, recante le misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, che, all'articolo 2, comma 3, ha, tra l'altro, disposto che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo, tra l'altro, introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2012/32501/giochi/Ena del 23 luglio 2012, recante misure per la regolamentazione delle giocate a caratura ordinaria e delle giocate a caratura speciale relative ai giochi numerici a totalizzatore nazionale;

VISTO l'articolo 7 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, il quale dispone misure di prevenzione per contrastare la ludopatia;

TENUTO CONTO delle certificazioni redatte in data 6 maggio 2015, a cura dell'ADAMSS Center e del Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Milano, attestanti la correttezza della matrice matematica della proposta di modifica delle formule di gioco "SuperEnalotto" e del suo gioco complementare e opzionale denominato "SuperStar", nonché l'affidabilità dell'algoritmo di Mersenne Twister per la generazione di combinazioni casuali;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015, recante la regolamentazione del "SuperEnalotto" e del suo gioco complementare ed opzionale denominato "SuperStar";

VISTO l'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, il quale dispone il divieto di pubblicità per i giochi e le scommesse con vincita in denaro;

VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 132598/R.U. del 20 settembre 2019, recante modifica della composizione delle Commissioni di controllo dei giochi numerici a totalizzatore;

VISTO l'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, a decorrere dal 1° marzo 2020, ha fissato al 20 per cento il diritto sulla parte della vincita eccedente euro 500,00 conseguita ai giochi "SuperEnalotto", "SuperStar", "SiVinceTutto SuperEnalotto", "Vinci per la Vita – Win for Life" ed "Eurojackpot";

VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 62649/R.U. del 21 febbraio 2020, con la quale è stata data attuazione alle disposizioni contenute nel citato articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 124569/R.U. del 22 aprile 2020, con la quale è stato modificato l'articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015, concernente le "vincite immediate";

VISTA la nota prot. n. GNTN/54/2020/U del 1° giugno 2020, con cui la società concessionaria ha proposto di introdurre due nuove opportunità di vincita, senza costi addizionali per i giocatori, al gioco "SuperEnalotto" e al suo gioco complementare ed opzionale "SuperStar", per far fronte, tra l'altro, all'impatto negativo che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha avuto sulla raccolta di tali giochi;

VISTO il parere reso con nota prot. n. 14398/R.I. del 1° luglio 2020 dalla Direzione Legale e Contenzioso in merito alla legittimità della proposta del Concessionario;

VISTA la nota prot. n. GNTN/99/2021/U del 2 luglio 2021, con cui la Società concessionaria ha proposto di introdurre le suindicate nuove opportunità di vincita al gioco "SuperEnalotto" e al suo gioco complementare ed opzionale "SuperStar" a decorrere dal mese di ottobre 2021;

VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 273668/R.U. del 28 luglio 2021, con cui sono state introdotte, in via sperimentale, a decorrere dal 2 ottobre 2021, per un periodo di due mesi, la nuova vincita immediata del gioco "SuperEnalotto", denominata "WinBox 2" e la nuova vincita del gioco complementare ed opzionale "SuperStar", denominata "Seconda Chance" ed è stata, altresì, modificata, per il solo periodo di sperimentazione, la disciplina delle vincite immediate di cui all'articolo 5 del Regolamento di gioco, rinominate "WinBox1";

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 4, della citata determinazione direttoriale prot. n. 273668/R.U. del 28 luglio 2021, che recita *"L'Agenzia, a suo insindacabile giudizio, può, durante la fase di sperimentazione, variare la frequenza di vincita e la composizione della serie dei premi WinBox 2, per mezzo di adeguata comunicazione da rendere al pubblico sul sito istituzionale ADM e sul sito del Concessionario da parte dell'Ufficio competente"*;

VISTO l'Atto di convenzione per il rapporto di concessione dell'esercizio, della gestione e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale basati su un unico totalizzatore a livello nazionale in ogni forma di partecipazione, stipulato tra l'Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli e la Sisal Lottery Italia S.p.A. in data 29 novembre 2021, con efficacia a decorrere dal 1° dicembre 2021, a seguito della procedura di selezione indetta ed espletata secondo i criteri fissati dall'articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTO il provvedimento prot. n. 449037/R.U. del 30 novembre 2021, con cui l'Agenzia, al fine di acquisire ulteriori dati statisticamente rilevanti a determinare gli effetti della suindicata iniziativa, ha prorogato di due mesi, e, quindi, fino al 29 gennaio 2022, il periodo di sperimentazione della disciplina relativa alle due nuove opportunità di vincita al gioco "SuperEnalotto" e al suo gioco complementare ed opzionale "SuperStar", introdotta con la citata determinazione direttoriale prot. n. 273668/R.U. del 28 luglio 2021;

VISTO il provvedimento prot. n. 32048/R.U. del 25 gennaio 2022, con cui l'Agenzia, al fine di *"verificare il consolidamento delle risultanze positive ad oggi conseguite dalla novità regolamentare introdotta e di valutare, al contempo, l'opportunità di apportare eventuali necessari correttivi alla disciplina attualmente in vigore"*, ha prorogato di ulteriori due mesi e, quindi, fino al 29 marzo 2022, il periodo di sperimentazione della disciplina introdotta con la menzionata determinazione direttoriale prot. n. 273668/R.U. del 28 luglio 2021;

CONSIDERATO che la società concessionaria ha reiterato all'Agenzia la necessità di apportare alcuni correttivi alla quota percentuale del montepremi destinato al pagamento delle vincite immediate "WinBox 2" e alla frequenza di vincita delle stesse, al fine di mitigare il rischio di azzeramento della consistenza del Fondo di gestione nonché per assicurare ai giocatori una consistente *"ripartenza"* del jackpot;

VALUTATI i dati, presentati settimanalmente dalla società concessionaria, relativi alle risultanze della raccolta del gioco "SuperEnalotto" e del suo gioco complementare ed opzionale "SuperStar" a seguito dell'introduzione delle due nuove tipologie di vincita "WinBox 2" e "Seconda Chance" nonché relativi all'andamento e alla consistenza del Fondo di gestione nel periodo di riferimento;

CONSIDERATA l'opportunità di apportare, in via sperimentale, un adeguamento alla quota percentuale del montepremi destinato alle vincite immediate "WinBox 2", assicurando, in ogni caso, il mantenimento di una adeguata quota percentuale del montepremi da destinare alle vincite immediate "WinBox 1";

CONSIDERATA, altresì, l'opportunità di apportare, in via sperimentale, una modifica alla frequenza delle vincite immediate "WinBox 2", al fine di garantire una idonea consistenza del Fondo di gestione, preservando, al contempo, le aspettative di vincita dei giocatori;

VISTA la nota prot. n. 67647/R.U. del 14 febbraio 2022, con cui, sulla base delle anzidette considerazioni, è stato ritenuto congruo proporre un adeguamento, in via sperimentale, delle previsioni regolamentari di cui alla citata determinazione direttoriale prot. n. 273668/R.U. del 28 luglio 2021, procedendo all'aumento dal 6 al 7 per cento della quota percentuale del montepremi destinato al pagamento delle vincite immediate "WinBox 2" nonché alla modifica della frequenza delle medesime vincite, prevedendo un premio ogni tredici combinazioni abilitate anziché uno ogni dieci;

VISTA la nota prot. GNTN/11/2022/U del 15 febbraio 2022, con cui la società concessionaria, nel segnalare che le modifiche sopra proposte *"potrebbero non soddisfare l'obiettivo di preservare il Fondo di gestione necessario alla ripartenza del Jackpot"*, ha chiesto *"di adeguare la frequenza di vincita ad almeno 1/17"*;

RITENUTO che i nuovi parametri proposti con la sopra indicata nota prot. n. 67647/R.U. del 14 febbraio 2022, relativi alla quota percentuale del montepremi da destinare alle vincite immediate “WinBox 2” e alla frequenza delle medesime vincite, sono da considerarsi congrui a tutelare il gioco pubblico e a garantire il soddisfacimento dei giocatori;

RAVVISATA, quindi, l’opportunità di introdurre, durante l’attuale fase di sperimentazione, i sopra indicati nuovi parametri proposti con la citata nota prot. n. 67647/R.U. del 14 febbraio 2022, apportando, quindi, le conseguenti modifiche alla disciplina regolamentare introdotta con la citata determinazione direttoriale prot. n. 273668/R.U. del 28 luglio 2021:

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

(Vincite immediate “WinBox 1”)

1. L’articolo 5, comma 1, del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015, così come provvisoriamente sostituito dall’articolo 2, comma 1, della determinazione direttoriale prot. n. 273668/R.U. del 28 luglio 2021, è sostituito, provvisoriamente e solamente durante il periodo di sperimentazione, dal seguente comma:

“1. Le vincite immediate “WinBox 1”, assegnate in modo casuale dal sistema del Concessionario all’atto della convalida della giocata al “SuperEnalotto”, ad esclusione delle giocate a caratura, hanno la frequenza di un premio ogni 3.000 combinazioni convalidate e sono di importo unitario di euro 25,00.”

ARTICOLO 2

(Vincite immediate “WinBox 2”)

1. In linea con quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, della determinazione direttoriale prot. n. 273668/R.U. del 28 luglio 2021, il medesimo articolo 3, comma 1, è sostituito, provvisoriamente e solamente durante il periodo di sperimentazione, dal seguente comma:

“1. Le vincite immediate “WinBox 2” consistono nella vincita di un predeterminato importo in denaro assegnato in modo casuale dal sistema del Concessionario in un concorso del “SuperEnalotto” all’atto dell’abilitazione della giocata, secondo le modalità previste dall’articolo 5, comma 1 e hanno la frequenza di un premio ogni 13 combinazioni abilitate.”

2. In linea con quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, della determinazione direttoriale prot. n. 273668/R.U. del 28 luglio 2021, il medesimo articolo 3, comma 2, è sostituito, provvisoriamente e solamente durante il periodo di sperimentazione, dal seguente comma:

“2. Gli importi delle vincite immediate “WinBox 2” sono assegnati in modo casuale tra una predeterminata serie di premi, costituita da 100.000 premi. Detta serie di premi viene interamente distribuita ogni 1.300.000 combinazioni abilitate, con la frequenza di vincita di cui al precedente comma 1. Ogni serie di premi deve essere completamente assegnata prima di dar luogo alla distribuzione dei premi della serie successiva.”

ARTICOLO 3

(Posta di gioco, combinazione di gioco, montepremi e vincite)

1. L'articolo 4, comma 4, lettera g) del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015, così come provvisoriamente sostituita dall'articolo 6, comma 1, lettera g) della determinazione direttoriale prot. n. 273668/R.U. del 28 luglio 2021, è sostituita, provvisoriamente e solamente durante il periodo di sperimentazione, dalla seguente lettera:

“g) l'8,40 per cento del montepremi è destinato al pagamento delle vincite immediate, di cui l'1,40 per cento al pagamento delle vincite immediate “WinBox 1” ed il 7 per cento al pagamento delle vincite immediate “WinBox 2”.

ARTICOLO 4

(Entrata in vigore)

1. Le modifiche apportate con la presente Determinazione Direttoriale sono introdotte, provvisoriamente, a decorrere dalla chiusura del concorso n. 25/2022 del 26 febbraio 2022, fino alla conclusione del periodo di sperimentazione disposto con provvedimento prot. n. 32048/R.U. del 25 gennaio 2022 e, quindi, fino al concorso n. 38/2022 del 29 marzo 2022.

ARTICOLO 5

(Norme finali)

1. Tutte le modifiche apportate con la presente Determinazione Direttoriale cessano i propri effetti al termine del periodo di sperimentazione e rimangono invariati i decreti in vigore alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

2. Nei casi in cui al termine della sperimentazione non fossero disponibili dati statisticamente rilevanti, utili a determinare gli effetti delle modifiche apportate con la presente Determinazione Direttoriale, l'Ufficio competente dell'Agenzia potrà prorogare a propria cura, fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, la sperimentazione. In quest'ultimo caso, sarà resa adeguata comunicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia e sul sito del Concessionario.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna